

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – DEFINIZIONI

Articolo 25 – Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione e la vendita delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 26 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 27 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area 1, così come individuata dall'articolo 17 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 28 – Sospensione e trasferimento temporaneo

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata, contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere comunicate dal Comune con sufficiente anticipo agli interessati.
3. Nel caso in cui le Piazze e le Vie non risultino agibili per i motivi di cui sopra, il mercato si localizzerà temporaneamente nei luoghi determinati dalla apposita Ordinanza sindacale.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 29 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato settimanale (ogni **martedì** mattina di tutti i mesi dell'anno) viene stabilito secondo le seguenti modalità:
 - Inizio delle vendite al consumatore dalle ore 7,00;
 - Termine dell'ingresso degli operatori sull'area di mercato ore 7,30;
 - Inizio operazioni di spunta ore 8,00;
 - Chiusura delle vendite ai consumatori entro le ore 13,00;
 - Termine massimo di occupazione del posteggio da parte dell'operatore ore 14,00
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora e mezza prima dell'inizio della vendita e non oltre mezz'ora dopo l'orario di apertura delle vendite, pena la registrazione dell'assenza; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
3. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino all'orario di chiusura delle vendite, pena il conteggio dell'assenza. Si può derogare dall'orario di permanenza nei casi di comprovata e assoluta necessità.
4. Sentita la maggioranza numerica degli esercenti il commercio ambulante e di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, nonché a giudizio del Funzionario Responsabile alla gestione dell'area mercatale, il mercato potrà essere soppresso, anticipato o posticipato rispetto al giorno di cadenza settimanale qualora questo cada in giornata festiva. In tale caso l'eventuale assenza del commerciante non sarà considerata assenza ingiustificata.
5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze, con apposito provvedimento comunale.

Articolo 30 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati all'interno dei limiti dello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 31 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Nel giorno di martedì, negli orari stabiliti da ordinanza e indicati dalla segnaletica stradale posta in loco, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, a eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 32 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati agli operatori commerciali è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, a seguito delle risultanze delle procedure di bando; il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati agli imprenditori agricoli è effettuata a seguito di comunicazione resa ai sensi del comma 4, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e a seguito delle risultanze delle procedure di bando.
2. La concessione del posteggio ha la durata stabilita dalle normative in vigore.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e il relativo titolo di presupposto per l'esercizio dell'attività. La concessione mantiene validità per il restante periodo temporale.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità per il periodo stabilito dalle normative in vigore, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nei caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni, in tempi differenti.

Articolo 33 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento dell'autorizzazione di tipo a) e della concessione di posteggio al subentrante per il restante periodo di validità temporale.
2. La segnalazione di subingresso al Comune sede di posteggio deve avvenire prima di iniziare l'attività sul relativo posteggio e comunque entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di presupposto o dal verificarsi dell'evento. La segnalazione deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i., nonché la sussistenza delle condizioni in merito alla regolarità contributiva, fiscale e di iscrizione al Registro Imprese, così come definito dalla L.R. 28/1999 e s.m.i.; alla segnalazione deve essere allegata l'autorizzazione originaria.
3. La segnalazione di cui sopra costituisce condizione indispensabile per il legittimo svolgimento dell'attività. Il subentrante una volta effettuata la segnalazione potrà esercitare l'attività, purché in possesso della copia

della ricevuta recante firma digitale del comune e con una copia dell'autorizzazione del cedente.

4. Nel subingresso per atto tra vivi il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo al momento della segnalazione, salvo in caso di *mortis causa*, così come specificato al seguente comma 6.
5. Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con i pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e in caso di presenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale nei confronti del Comune. Qualora dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato.
6. Nel subingresso per causa di morte il successore può iniziare da subito l'attività purché possieda i requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i.. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, il titolo decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del *de cuius* non producono gli effetti di cui al successivo articolo 17 ai fini della decadenza del posteggio.
7. Il subentrante a causa di morte può cedere l'attività prima di averla iniziata e intestata a proprio nome.
8. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati e acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario; non si trasferiscono le assenze e l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
9. A seguito dello scioglimento, anche anticipato, del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica al Comune la reintestazione del titolo.
10. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione deve, alla scadenza del contratto, presentare segnalazione di reintestazione prima di procedere a un eventuale successivo affitto di azienda.
11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente a uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
12. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'art. 2556 del Codice Civile e s.m.i..

Articolo 34 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 29, comma 2, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 29, comma 2, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari: **ore 8.00**
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore, cumulata con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
 - b) a parità di presenze, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla spunta, sommata a quella dell'eventuale dante causa.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno, con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito a una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con

tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, fino a un massimo di 4 posteggi complessivi (due alimentari e due extralimentari). In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione dodecennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta e occupare il posteggio assegnato in concessione dodecennale.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 31, comma 1; è fatto loro divieto di accettare il posteggio in assegnazione giornaliera e non occuparlo oppure cederlo ad altro esercente.
13. Gli operatori partecipanti all'assegnazione giornaliera devono essere muniti di merci per il normale svolgimento dell'attività, di idonee attrezzature per la vendita e avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
16. I posteggi riservati agli imprenditori agricoltori, non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati, sono assegnati esclusivamente agli imprenditori agricoli, per ogni giorno di utilizzo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e), del Regolamento Regionale di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato; le modalità di assegnazione sono analoghe a quelle previste nei commi precedenti per gli operatori commerciali.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere agli imprenditori agricoli, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
18. Non è consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica; altresì non è consentito agli operatori commerciali occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli imprenditori agricoli.

Articolo 35 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati a esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, e in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate e ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività e al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 36 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Area Polizia Municipale e Commercio del Comune.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - **le generalità del titolare;**
 - **la tipologia merceologica consentita;**
 - **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
 - **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
 - **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
 - **la data di scadenza della concessione del posteggio.**
4. Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di

mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 37 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 28 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 8, commi 1 e 2.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98 e s.m.i., saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze e assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli imprenditori agricoli a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Area Polizia Municipale e Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre e in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., non

verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 26, comma 4 Lettera b) del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino a un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 38 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 28 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 36.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno conteggiate ai sensi del precedente articolo, il responsabile dell'Area Polizia Municipale e Commercio del Comune provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 39 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 40 – Procedimento per la concessione di miglioria e relativo Registro

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei

posteggi che si rendano liberi nel medesimo settore merceologico, qualora previsto, sempre che il posteggio richiesto in miglioria abbia caratteristiche compatibili con le dimensioni e i servizi del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza; può essere presentata istanza di miglioria anche per variazioni inerenti le misure delle concessioni (in diminuzione o in aumento) delle quali si detiene la titolarità.

2. Prima di procedere a eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale.
3. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria o, nel caso, le modifiche inerenti la dimensione del posteggio che si intenderebbe variare.
4. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a. Data di presentazione tramite pec (posta elettronica certificata) della domanda e relativa iscrizione dell'apposito Registro;
 - b. Maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione, qualora la prima non sia disponibile;
 - c. Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese (R.E.A.), riferita all'impresa richiedente la miglioria;
 - d. A parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), si terrà conto dell'età del titolare dell'autorizzazione, se ditta individuale, o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
5. La data di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è confermata con provvedimento del Responsabile del Servizio che sarà allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo manterrà la scadenza fissata al momento del rilascio della concessione stessa.
7. E' istituito presso l'Area Polizia Municipale e Commercio, per ciascun mercato, il Registro delle Miglorie.
8. I posteggi non accettati in miglioria, entro il termine fissato, saranno assegnati a norma degli articoli 7, 8 e 9 delle "Norme e direttive".

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 41 – Obblighi degli operatori

1. Gli operatori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato garantendo l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare e/o imbrattare il suolo pubblico. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. Gli operatori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro e inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 42 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato e devono risultare a una altezza di almeno m. 2 sui passaggi utilizzati dai consumatori, al fine di evitare incidenti.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 43 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a m. 0,50 dal suolo
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare m.1,50 dal suolo.

Articolo 44 – Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e i regolamenti comunitari in materia così come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002 e i regolamenti comunitari in materia.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
7. E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi.
8. È consentita la vendita di strumenti da punta e taglio, così come definito dall'art. 37 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), del relativo e Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera a), del D.

Lgs. 112/1998 e s.m.i..

9. Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL devono attenersi alle prescrizioni contenute nel documento del Ministero dell'Interno del 12.03.2014 - Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Articolo 45 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali e accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 46 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato e in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio a esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 47 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 48 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 49 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale e il personale comunale addetto al mercato, nonché gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione e allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 50 – Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, e uno per i produttori.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente Regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, nonché avente la delega di rappresentanza delle istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - a. uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - b. la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - c. in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area;
 - d. i Delegati durano in carica tre anni, salvo richiesta motivata di nuove elezioni da parte della maggioranza assoluta degli operatori assegna-

tari di posto fisso del mercato interessato.

Articolo 51 – Modalità della elezione dei delegati di mercato.

1. Per l'elezione dei suddetti delegati si seguiranno le modalità indicate nei seguenti commi.
2. La richiesta di elezioni potrà essere effettuata da almeno una delle organizzazioni di categoria di livello nazionale, previa sottoscrizione da parte della maggioranza assoluta degli ambulanti titolari di concessione di posto fisso dell'area di mercato interessata.
3. Le elezioni si svolgeranno nella giornata di svolgimento del mercato interessato, e sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare la data di effettuazione a tutti gli operatori ambulanti e produttori titolari di posto fisso almeno 8 giorni prima.
4. Le elezioni si dovranno tenere entro trenta giorni dalla data di avvenuta richiesta.
5. Per la votazione, che dovrà essere segreta e diretta, si utilizzerà una scheda predisposta dal Comune che riporterà il suo timbro e la firma del Sindaco o di un suo delegato.
6. La suddetta scheda sarà probante circa le indicazioni sulle candidature, e su di essa si potranno indicare sino a un massimo di tre nominativi per ognuno dei comparti di cui al primo comma del precedente articolo.
7. Il Comune dovrà fornire agli elettori al momento della votazione l'elenco ufficiale aggiornato degli operatori assegnatari di posto fisso dell'area di mercato, tra i quali poter scegliere i candidati alla carica di delegato.
8. La scheda sarà considerata nulla nel caso in cui dovesse riportare un numero di nominativi superiore a tre, oppure un nominativo che non sia contenuto nell'elenco sopra menzionato.
9. Le operazioni di votazione, spoglio e scrutinio dovranno essere effettuate nel corso dell'orario di svolgimento del mercato.
10. Alle suddette operazioni dovranno essere presenti un operatore di polizia municipale addetto a quell'area di mercato e un funzionario dell'Area Polizia Municipale e Commercio i quali verificheranno oltre al normale e regolare svolgimento delle elezioni che i votanti siano titolari di posto fisso per quell'area di mercato previa esibizione del documento comprovante la concessione.
11. Saranno eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
12. Vale il principio che, a parità di voti, sarà eletto chi ha una maggiore anzianità di presenza in quell'area di mercato, e, in subordine, chi ha una maggiore anzianità di autorizzazione.

PARTE XII – CANONE, TASSE, TRIBUTI E REGI- ME SANZIONATORIO

Articolo 52 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni sono assoggettate (salvo diversa, motivata decisione della Giunta Comunale a carattere generale) al pagamento annuale della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e della Tariffa di Igiene Ambientale secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Il Comune, per ragioni di interesse pubblico finalizzate a incrementare le attività del commercio ambulante e promuovere lo sviluppo nell'ambito del territorio, può prevedere la stipula di apposite convenzioni che determinano agevolazioni in merito al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 53 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di quanto previsto dall'art. 29, c.2 del D. Lgs 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva "si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il - Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento